



# REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

DECRETO N. **09** DEL **22 MAG. 2017**

OGGETTO: Approvazione del Progetto Operativo di Bonifica – area ex PV Shell n. 93.050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57.

Proponente: KRI Spa - sede legale viale dell'Oceano Indiano 13, 00144 Roma.  
Art. 242 D.Lgs. 152/06.

NOTE PER LA TRASPARENZA:

Con il presente atto si approva il Progetto Operativo di Bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti ex PV Shell n. 93.050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57.

Sui documenti è stato acquisito il parere positivo della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017.

## IL DIRETTORE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA BONIFICHE AMBIENTALI E PROGETTO VENEZIA

PREMESSO CHE la Ditta KRI S.p.A ha trasmesso il Progetto Operativo di Bonifica dell'area dell'ex Pv Shell n. 93.050 – AdS Bazzera Nord, Autostrada A57, con nota in data 29/09/2014, ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 405322 in data 29/09/2014.

- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 28/10/2014 la quale, ha sospeso la valutazione, richiedendo specifiche integrazioni;
- la ditta Kri S.p.A. ha trasmesso il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 28/10/2014 con nota in data 05/12/2014 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 536024 in data 16/12/2014.
- il documento di cui sopra è stato valutato dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 24/02/2015 la quale, nell'esprimere parere favorevole all'approvazione, ha richiesto ulteriori integrazioni tra le quali la presentazione degli esiti del Test Pilota;
- la ditta Kri S.p.A. ha trasmesso gli esiti del test pilota e il documento di risposta alle prescrizioni della Conferenza di Servizi istruttoria del 24/02/2015 con note in data 06/06/2016 e 20/09/2016 rispettivamente acquisite dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 224494 in data 09/06/2016 e con prot. 350565 in data 21/09/2016.
- I documenti di cui sopra sono stati valutati dalla Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016 la quale, ha espresso parere favorevole all'approvazione,

CONSIDERATO il verbale della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017 (**Allegato A**), dal quale risulta che il Progetto operativo di Bonifica di cui trattasi è ritenuto approvabile con prescrizioni operative.

VISTO l'art. 14 – ter della Legge 241/1990 e ss.mm. e ii;

- l'art. 242 del D. Lgs. 152/2006, comma 3 e seguenti, con il quale vengono disciplinate le procedure operative ed amministrative per:
  - a. l'autorizzazione all'attuazione del piano di caratterizzazione;
  - b. l'approvazione del documento di analisi del rischio;
  - c. l'approvazione del piano di monitoraggio;
  - d. l'approvazione del progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione del sito;
- l'art. 6 bis della L.R. 17/1990, così come modificato dalla L.R. 19/2013, per il quale: “In conformità ai principi e alle finalità della presente legge, la Regione approva gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati localizzati nel bacino scolante della laguna di Venezia individuato dal piano per la prevenzione dell'inquinamento e il risanamento delle acque del bacino idrografico immediatamente sversante nella laguna di Venezia”.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale n. 652 del 17/03/2009 con la quale è stato dato atto che la valutazione degli interventi di bonifica previsti dall'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 compete alla Conferenza di Servizi di cui all'articolo 14 e seguenti della L. 241/90, e successive modifiche e integrazioni, convocata ai sensi dell'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 dalla Regione – Direzione Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio);

- la Delibera della Giunta Regionale n. 1269 del 05/05/2009, con la quale, allo scopo di rendere più efficiente ed efficace l'azione della Regione nella applicazione delle procedure di approvazione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale di siti inquinati, previsti dall'art. 242, commi 3 e successivi del D. Lgs. 152/2006 più sopra evidenziati, si è ritenuto necessario delegare il Direttore della Direzione Regionale Progetto Venezia (ora accorpata nella Direzione Ambiente, funzionalmente dipendente dall'Area Tutela e Sviluppo del Territorio) all'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi a tali interventi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 802 del 27/05/2016 di attribuzione della Direzione dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio al dott. Alessandro Benassi.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1106 del 29/06/2016 con la quale è stato conferito al dott. Paolo Campaci l'incarico di Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio.

VISTA il Decreto n. 1 del 08/07/2016 del Direttore Regionale dott. Alessandro Benassi, Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio, con la quale è stato attribuito al dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Progetto Venezia, la delega alla gestione dei procedimenti di bonifica di siti contaminati di cui all'art. 6 bis della L.R. n. 17/90, ivi compresa la presidenza della relative Conferenze di Servizi, nonché l'adozione di tutti i provvedimenti afferenti i citati procedimenti.

VISTA la Delibera della Giunta Regionale Veneto n. 1507 del 26/09/2016 con la quale l'Unità Organizzativa Progetto Venezia viene ridenominata Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia.

#### DECRETA

1. Ai sensi dell'art. 242, del D. Lgs. 152/06 e s.m.i., è approvato il Progetto Operativo di Bonifica dell'area adibita a punto vendita carburanti - Ex PV Shell n. 93.050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57; trasmesso dalla ditta Kri S.p.A con nota del 29/09/2014 con prot. n. 2014/401186 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 405322 in data 29/09/2014, integrato dai seguenti documenti:

- PV ex Shell n. 93.050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Trasmissione integrazioni al Progetto Operativo di Bonifica. Trasmesso il 05/12/2014 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 536024 in data 16/12/2014.
  - Q8 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Trasmissione Report test pilota Trasmesso il 06/06/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 224494 in data 09/06/2016.
  - Q8 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Risposta a prescrizioni della CdS istruttoria del 24 febbraio 2015. Trasmesso il 20/09/2016 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 350565 in data 21/09/2016,
  - Ex PV Shell n. 93050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Risposta a prescrizioni della CdS Istruttoria del 25 ottobre 2016. Trasmesso il 28/11/2016 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 465203 in data 29/11/2016,
- sulla base delle risultanze della Conferenza di Servizi decisoria del 21/03/2017, meglio evidenziate nell'allegato verbale della Conferenza stessa (**Allegato A**) che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
2. I lavori di bonifica, dovranno iniziare entro 3 mesi dal ricevimento del presente decreto e concludersi come previsto dal crono programma approvato;
  3. Il presente provvedimento chiude il procedimento avviato con nota n. 428965 del 13/10/2014 ai sensi degli artt. n. 7 e 8 della Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e s.m.i.;
  4. Il presente provvedimento va trasmesso alla ditta KRI S.p.A, Alla Società per azioni Autovie Venete (S.A.A.V.), al Comune di Venezia, alla Città Metropolitana di Venezia, e all'ARPAV – Dipartimento Provinciale di Venezia;
  5. Ai sensi dell'art. 3 u.c. della Legge 241/90, avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla ricezione, oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla ricezione;
  6. Di pubblicare il presente Decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione.

f.to Dott. Paolo Campaci



## **REGIONE DEL VENETO**

**Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia**

**Legge Regionale n. 19/2013. Approvazione dei progetti di bonifica di siti inquinati ubicati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante nella Laguna di Venezia.**

### **CONFERENZA DI SERVIZI DECISORIA**

*Verbale della seduta del*

**21 marzo 2017**

**La Conferenza di Servizi decisoria è stata convocata con nota n. 103135 del 13 marzo 2017, per il giorno 21 marzo 2017, alle ore 11:30, presso gli uffici dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia a Palazzo Linetti, Calle Priuli, Cannaregio 99, Venezia**

Presiede la Conferenza di Servizi il dott. Paolo Campaci, Direttore dell'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia, giusta delega di cui al Decreto n. 1 del 08/07/2016 a firma del Direttore dell'Area Tutela e Sviluppo del Territorio dott. Alessandro Benassi che, dopo aver acquisito agli atti le deleghe dei rappresentanti tecnici degli Enti convocati, dà inizio ai lavori. Il dott. Paolo Campaci rileva altresì l'assenza del rappresentante del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. per il Veneto – Trentino Alto Adige – Friuli Venezia Giulia regolarmente convocato con nota n. 302613 del 15/07/2016.

Il dott. Paolo Campaci introduce il seguente argomento all'ordine del giorno:

**Proponente:** KRI S.p.A

**Area:** Comune di Venezia

**Titolo:** Ex Pv Shell n. 93.050 – AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Trasmissione Progetto Operativo di Bonifica

Trasmesso il 29/09/2014 con prot. n. 2014/401186 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 405322 in data 29/09/2014.

Integrato da:

**Titolo:** PV ex Shell n. 93.050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Trasmissione integrazioni al Progetto Operativo di Bonifica

Trasmesso il 05/12/2014 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 536024 in data 16/12/2014.

**Titolo:** Q8 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Trasmissione Report test pilota

Trasmesso il 06/06/2016 ed acquisito dal Dipartimento Coordinamento Operativo Recupero Ambientale – Territoriale con prot. 224494 in data 09/06/2016.

**Titolo:** Q8 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Risposta a prescrizioni della CdS istruttoria del 24 febbraio 2015.

Trasmesso il 20/09/2016 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Progetto Venezia con prot. 350565 in data 21/09/2016.

**Titolo:** Ex PV Shell n. 93050 - AdS Bazzera Nord, Autostrada A57. Risposta a prescrizioni della CdS Istruttoria del 25 ottobre 2016. Trasmesso il 28/11/2016 ed acquisito dall'Unità Organizzativa Bonifiche Ambientali e Progetto Venezia con prot. 465203 in data 29/11/2016.

Il Presidente, ricorda che la Conferenza di Servizi istruttoria del 25/10/2016 ha esaminato la documentazione in oggetto, esprimendo in merito un parere favorevole con prescrizioni.

Il Rappresentante della Città Metropolitana di Venezia, Geom. P. Ciuffi, evidenzia che a fronte di quanto disposto al punto 2) della determina provinciale n.3819/2014, l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto e allo scarico in acqua superficiale decade di validità e quindi ai sensi dell'art.242 del D.Lgs. 152/2006 deve essere compresa nell'approvazione del progetto di bonifica (determina regionale). Inoltre conferma tutte le prescrizioni dell'autorizzazione provinciale inserite al punto 3) della determina provinciale n.3819/2014.

Il Rappresentante del Comune di Venezia, dott.ssa C. Zuin, prende atto delle risposte alle prescrizioni della CdS istruttoria del 25 ottobre 2016, ed esprime parere favorevole al Progetto di Bonifica ribadendo la seguente prescrizione:

- la Ditta deve fornire la visura catastale del sito.

Il Rappresentante di ARPAV, Dott.ssa P. Boscolo, in merito alla prescrizione 1 del verbale della conferenza di servizi istruttoria del 25/10/2016 osserva quanto segue:

- la Società non indica e non specifica i dettagli tecnici dei sistemi di estrazione che si prevede di utilizzare per aumentare il ROI e quindi non è chiaro quanto il sistema di bonifica proposto agisce sull'effettiva estensione dell'area contaminata. Pertanto si ribadisce quanto indicato nella precedente istruttoria (CdS del 25/10/2016) circa la necessità di procedere al monitoraggio delle acque della falda del riporto con cadenza 15 gg, 30 gg, 60 gg, 90 gg per il primo anno, al termine del quale si farà un primo step per valutare l'andamento della bonifica ed eventualmente proporre delle modifiche.

Il Rappresentante delle Autovie venete S.p.A, Ing. N. Pasianotto esprime le seguenti considerazioni al progetto; chiede di:

- Giungere alla risoluzione della procedura ambientale in essere mediante approvazione di un POB, da realizzarsi anche in più fasi;
- Giungere all'abbattimento degli inquinanti presenti in falda (sia prima falda, sia falda sul riporto) e nei terreni fino all'ottenimento di concentrazioni inferiori alle CSC;
- Mantenere attivi i sistemi di trattamento in essere;
- Disporre delle specifiche tecniche dei sistemi di filtraggio di acque e vapori, con indicazione dei calcoli effettuati per la determinazione delle portate trattabili efficacemente dai filtri e per la frequenza di sostituzione dei filtri;
- Prevedere che KRI S.p.A. integri i sistemi di trattamento previsti a quelli in essere mediante l'installazione di:
  - a) Un contatore dei consumi per ogni impianto;
  - b) Un contatore di esercizio, dotato di sistema di memorizzazione dati in assenza di tensione, per ciascuna pompa;
  - c) Un contaltri da installarsi a valle delle pompe che emungono le acque;
  - d) Un sistema di monitoraggio in continuo delle Sostanze Organiche Volatili (SOV) con tecnologia Flame Ionization Detection (FID) per i volumi d'aria in uscita dall'impianto SVE, con registrazione dei dati;
- Disporre con cadenza mensile per i primi 6 mesi e trimestrale per quelli successivi di un report dello stato di funzionamento, costituito da:
  - a) immagine di ciascun contatore dei consumi, contatore di esercizio e contaltri;
  - b) dati registrati inerenti la qualità dell'aria in uscita dall'impianto SVE;
  - c) formulari di trasporto filtri a carboni attivi esausti e relative analisi (se necessarie ai

- fini del conferimento);
- in relazione alla possibilità di fluttuazioni locali della direzione di falda, influenzate anche dall'attivazione degli impianti, incrementare i punti di monitoraggio previsti per i punti individuati come POC con il piezometro S13 per le acque superficiali e con il piezometro S4 per quelle profonde.

Il Presidente, in merito ai sistemi di monitoraggio degli impianti utilizzati per la bonifica, condivide l'approccio della Ditta che si basa sull'autocontrollo, in ogni caso ritiene che la ditta deve rispettare le prescrizioni operative della Città Metropolitana di Venezia, assorbenti delle richieste operative formulate dal Concessionario.

In merito alla possibile fluttuazione della direzione di falda conferma quanto dichiarato da ARPAV nell'odierna conferenza di servizi.

Gli Enti condividono quanto espresso dal Presidente.

**Dopo ampia ed approfondita discussione, la Conferenza di Servizi decisoria, ritiene approvabile il progetto di bonifica e prescrive altresì di:**

1. La Ditta deve fornire la visura catastale del sito.
2. Si ribadisce quanto indicato nella precedente istruttoria (CdS del 25/10/2016) circa la necessità di procedere al monitoraggio delle acque della falda del riporto con cadenza 15 gg, 30 gg, 60 gg, 90 gg per il primo anno, al termine del quale si farà un primo step per valutare l'andamento della bonifica ed eventualmente proporre delle modifiche.

#### **Prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera (impianto di SVE)**

1. Le concentrazioni all'emissione degli inquinanti in uscita dall'impianto SVE dovranno essere inferiori a quelle elencate dal D.Lgs. 152/06 – Parte V – All. I;
2. Entro i 45 giorni successivi alla messa a regime dell'impianto dovrà pervenire a questa Amministrazione e alla Città Metropolitana di Venezia copia dei certificati di analisi alle emissioni relative ad un campionamento, costituito da tre prelievi consecutivi, da eseguire in un periodo continuativo di marcia controllata di 10 giorni decorrenti dalla messa a regime. Le analisi dovranno essere effettuate da parte di un laboratorio qualificato, ai sensi dell'art. 54 della L.R. n. 33 del 16.4.1985 e successive modificazioni, specificando il contenuto di Sostanze Organiche Volatili rilevate secondo la classificazione prevista dalla Tabella D della parte II dell'All. 1 alla parte V del D.Lgs. 152/06. Dovranno essere comunicate, con un anticipo di almeno 15 giorni, all'A.R.P.A.V. – Dipartimento Provinciale di Venezia, le date previste per i campionamenti ai quali potrà presenziare. Successivamente la ditta dovrà ripetere il monitoraggio delle emissioni provenienti dall'impianto SVE con cadenza mensile, secondo il piano presentato nel documento progettuale di bonifica.
3. la ditta dovrà dotarsi di un registro con pagine numerate, da tenersi presso il sito oggetto di bonifica, in cui verranno annotate le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuate sul sistema di abbattimento a carboni attivi;
4. I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni dovranno essere quelli indicati nel D.M. 25.8.2000 e nell'Allegato VI alla Parte V del D.Lgs 152/06;
5. il camino autorizzato dovrà essere dotato di un punto attrezzato per il prelievo degli effluenti gassosi con l'accesso in sicurezza, realizzato in conformità con le disposizioni vigenti;

#### **Prescrizioni avvio lavori**

1. La ditta, deve stipulare a favore della Città metropolitana di Venezia, prima dell'inizio dei lavori, la seguente garanzia finanziaria:
  - una polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa, a garanzia della corretta esecuzione e completamento degli interventi previsti dal progetto di bonifica, di un importo pari a al 50% del totale dei costi (art. 242 comma 7 D.Lgs. 152/06), con validità: "durata degli interventi progettuali approvati+2 anni"(in fase di

stipula della garanzia utilizzare la formula seguente: "sommatoria di: intervallo di tempo previsto tra la stipula della fideiussione e l'inizio lavori di bonifica + tempo previsto per l'intervento di bonifica + 2 (due) anni dalla data di emissione riportata in calce alla garanzia");

L'avvio degli interventi di bonifica e' subordinato alla comunicazione da parte della Città metropolitana di Venezia dell'avvenuta accettazione delle garanzie finanziarie, inviata alla Ditta (modello fideiussione nel sito [www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it](http://www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it) - bonifiche siti contaminati - modulistica)

2. Deve essere comunicato (alla Regione del Veneto), al Comune - Città metropolitana di Venezia - ARPAV la data di avvio dei lavori di bonifica allegando (se non già fornita in precedenza in allegato al documento progettuale):

- Nominativo del **direttore dei lavori**;
- Nominativo del **collaudatore**, dei lavori di bonifica che dovrà essere nominato dalla Ditta prima dell'inizio degli interventi, per seguire il corso dei lavori ed effettuare le verifiche in corso d'opera nonché i collaudi parziali che riterrà necessari per predisporre un certificato di collaudo finale dell'intervento. Il collaudatore deve essere un professionista abilitato indipendente dai seguenti soggetti: esecutore dei lavori, proprietario del sito, estensore del progetto, responsabile dell'inquinamento. Ogni eventuale variazione del collaudatore deve essere tempestivamente comunicata.
- l'elenco dei soggetti esecutori a cui sono appaltate le varie fasi di intervento allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - Cat. 9, classe adeguata all'importo dei lavori cantierabili appaltati, secondo il seguente schema:

nominativo ditta	Estremi di iscrizione all'Albo Cat. 9/classe X	Interventi appaltati	Importo lavori cantierabili appaltati
------------------	--	----------------------	---------------------------------------

In caso di più lotti o fasi successive appaltate a soggetti diversi, le suddette informazioni dovranno essere fornite prima dell'avvio dei lavori di ciascuna fase;

- cronoprogramma dettagliato aggiornato degli interventi;
- cartografia georeferenziata recante indicazione dettagliata delle aree oggetto degli interventi previsti dal progetto operativo;
- estremi catastali dell'area oggetto di intervento (foglio, mappale, particella);
- l'elenco degli impianti di destinazione dei rifiuti derivanti dall'intervento (specificando tipologia, codice CER e allegando le analisi effettuate), allegando copia delle autorizzazioni in loro possesso ;
- l'elenco dei trasportatori a cui sono affidati i rifiuti derivanti dall'intervento, allegando gli estremi comprovanti l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali;
- le modalità di collaudo previste per ciascuna fase di intervento.

### Prescrizioni fine lavori

#### Acque sotterranee

- Il raggiungimento degli obiettivi di bonifica deve essere effettuato concordando data e modalità con ARPAV, che eseguirà in contraddittorio le analisi di almeno il 10% dei campioni prelevati dai piezometri di POC, i costi saranno a carico del proponente.

A fine intervento si dovrà trasmettere alla Città metropolitana di Venezia l'istanza di certificazione del completamento degli interventi di bonifica contenente in allegato:

- Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato.
- Certificato di collaudo, redatto dal Collaudatore dell'intervento.

Copia di tale documentazione deve essere trasmessa all'ARPAV di Venezia per consentire la stesura della relazione tecnica prevista ai sensi dell'art. 248 del D.Lgs. 152/2006.

(modello istanza nel sito [www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it](http://www.difesasuolo.cittametropolitana.ve.it) - bonifiche siti contaminati - modulistica)

La ditta, in applicazione del disposto dell'art. 242 comma 7 del D.Lgs. 152/2006 è autorizzata all'installazione e all'esercizio dell'impianto di trattamento delle acque attinte dalla falda provenienti dal sistema di bonifica del sito per una portata giornaliera massima di 48 m<sup>3</sup>.


Secondo il disposto dell'articolo 49, comma 4 della legge regionale citata, l'autorizzazione di cui sopra costituisce anche autorizzazione allo scarico dell'impianto stesso nella roggia prospiciente l'area di servizio a sua volta confluyente nello scolo Bazzera Bassa, ai sensi dell'articolo 124 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Le acque di scarico devono rispettare i valori limite di cui alla tabella A - sezioni 1, 2 e 4 allegata al Decreto interministeriale 30 luglio 1999.
- b) La Società è tenuta a mantenere in condizioni di buona funzionalità, a monte della valvola per il prelievo di campioni significativi delle acque di scarico, e in corrispondenza ai pozzi di emungimento delle acque di falda, il misuratore/registratore di portata in continuo e una valvola con un dispositivo di non ritorno atta a consentire il campionamento delle acque emunte dalla falda e di quelle in uscita dall'impianto di trattamento.
- c) L'eluato derivante dalle operazioni di controlavaggio del filtro a quarzite, dovrà essere raccolto e smaltito secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti.
- d) Il materiale di riempimento dei filtri a carboni attivi dovrà essere completamente sostituito con carboni attivi vergini, con periodicità correlata alle risultanze dei dati analitici delle acque di scarico.
- e) Sino alla completa operatività del SISTRI la Ditta deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico dei rifiuti di cui all'articolo 190 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, vidimato secondo le norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti per i carboni attivi esausti, per le quarzite esauste, per il materiale di controlavaggio del filtro a quarzite e per eventuali altri rifiuti prodotti nel ciclo di trattamento. Deve inoltre adottare e tenere il quaderno di manutenzione, previsto dal modello B.3 allegato alla circolare regionale 4 giugno 1986, n. 35 per l'annotazione dei principali interventi di manutenzione programmata, ordinaria e straordinaria dell'impianto a eccezione degli interventi relativi allo smaltimento dei rifiuti derivanti dal ciclo di trattamento; dovrà essere annotato inoltre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il volume complessivo scaricato nell'anno solare precedente.
- f) Dovranno essere effettuate da un laboratorio accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025, almeno ogni 180 giorni dalla data dell'ultimo rapporto di prova, analisi delle acque di scarico dell'impianto di trattamento su un campione medio composito di durata commisurata a quello dello scarico dal pozzetto di campionamento, con valutazione dei seguenti parametri: pH, COD, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto totale, fosfati, fosforo totale, solidi sospesi totali, idrocarburi totali (n-esano), benzene, toluene, xilene, p-xilene, etilbenzene, stirene,  $\Sigma$  solventi organici aromatici e pentaclorobenzene, oltre a quelli collegabili alla tipologia delle sostanze sversate nella falda dai serbatoi interrati nell'area di cui si tratta, con particolare riferimento al metil terbutil etere (Mtbe) e al saggio di tossicità.
- g) Le metodiche analitiche per la valutazione dei parametri di cui al punto precedente devono essere quelle di cui alla tabella B allegata al decreto interministeriale 30 luglio 1999 qualora previste.
- h) Qualora dai rapporti di prova risultassero concentrazioni superiori a quelli di cui alla tabella A allegata al decreto ministeriale 30 luglio 1999, la Società è tenuta a sospendere immediatamente lo scarico, fatto salvo l'avvio delle acque attinte dai pozzi o di quelle sottoposte a depurazione a un impianto di trattamento di rifiuti liquidi, idoneo e autorizzato, nel rispetto delle norme vigenti in materia di gestione dei rifiuti; dell'interruzione dello scarico, o dell'eventuale avvio a trattamento delle acque di scarico, o di quelle attinte, dovrà essere data immediata comunicazione a mezzo pec al Dipartimento provinciale di Venezia dell'A.R.P.A.V., alla Città Metropolitana di Venezia, e alla Regione del Veneto. I verbali di prelievo redatti dal personale del laboratorio accreditato e i corrispondenti rapporti di prova devono essere conservati allegati al quaderno di manutenzione per un periodo di almeno quattro anni dalla loro data.
- i) A seguito di un ampliamento e/o di una ristrutturazione e/o di una modifica del sistema autorizzato e di quello connesso da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quelle già autorizzate, la Società è tenuta a presentare



preventivamente alla Regione del Veneto una nuova richiesta di autorizzazione allo scarico corredata da specifica e adeguata documentazione tecnica. Nell'ipotesi in cui lo scarico non abbia caratteristiche qualitative o quantitative diverse, la Società deve darne comunicazione a questa Amministrazione che verificherà la compatibilità dello scarico con il corpo ricettore, e adotterà i provvedimenti eventualmente necessari.

Il Verbalizzante,  
Dott. Lorenzo Zanella



Il Presidente  
Dott. Paolo Campaci



*I partecipanti alla Conferenza di Servizi presenti per tutta la seduta o in parte:*

Dott. P. Campaci - Regione Veneto  
Dott. L. Zanella - Regione Veneto  
Dott. L. Penzo - Regione Veneto  
Dott. M. Ostoich - ARPAV  
Dott. U. Scortegagna - Città metropolitana di Venezia  
Geom. P. Ciuffi - Città metropolitana di Venezia  
Dott. E. De Polignol - Comune di Venezia  
Dott.ssa S. Fant - Comune di Venezia  
Dott.ssa E. Chiamenti - Comune di Venezia  
Dott.ssa C. Zuin - Comune di Venezia  
Ing. N. Pasianotto - Autovie Venete S.p.A.  
Dott. A. Basso - Autovie Venete S.p.A.  
Dott.ssa I. C. Giudici - Autovie Venete S.p.A.